

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 78/18/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il sig. Lu. Mi. ha proposto ricorso avverso l'avviso notificato dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Milano sia allo stesso Mi. che alla della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Blu, con il quale per l'anno 2008 sono stati accertati a carico della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Blu ex art. 41 bis DPR 600/73 maggiori compensi ed omissione del versamento della ritenuta alla fonte, addizionale regionale e sanzioni.

L'avviso è stato emesso dopo un controllo della Guardia di Finanza nei confronti della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Croce Blu conclusosi con la redazione di un PVC notificato che tra le altre cose rilevava che i rimborsi spese effettuati dall'associazione ai propri volontari dovevano essere riqualeficati come compensi con il conseguente recupero di ritenute alla fonte, oltre sanzioni e interessi.

Eccepisce il ricorrente che i verbalizzanti avrebbero erroneamente ipotizzato che ai fini fiscali i rimborsi erogati dalla ricorrente associazione potevano costituire reddito per i percettori e come tali soggetti all'IRPEF e hanno altresì ritenuto erroneamente che i rimborsi spese delle associazioni onlus ai volontari, non essendo regolati da norma alcuna, per analogia debbono essere sottoposti alle leggi che regolano il rapporto di lavoro dipendente e le collaborazioni continuate e continuative.

Eccepisce il ricorrente la nullità della notifica e dell'accertamento per carenza di legittimazione passiva, in quanto il sig. Lu. Mi., ricorrente, che ha ricevuto l'avviso di accertamento, non avrebbe la rappresentanza legale dell'associazione, come da documento n prodotto.

Eccepisce inoltre la nullità e illegittimità dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'art. bis Dpr 600/73 con riferimento all'art.23 e all'art. 5 Dpr 917/86.

Infatti secondo il contribuente l'art. 23 del Dpr 600/73 regola le ritenute da operare sui redditi di lavoro dipendente, dovendosi preventivamente provare la qualifica dei lavoratori/volontari.

Afferma poi che tutti i volontari della croce blu prestano la loro opera solo e quando sono disponibili, senza avere nessun rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente.

Richiama poi l'art.2 comma 2, 1.266/91 che prevede il rimborso a favore del volontario delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse e che ai sensi dell'art. 2 comma 3 la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, in quanto per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

Sostiene poi che il rimborso delle spese ai volontari, riguarda solo quelle sostenute per conto della organizzazione e tali rimborsi non possono costituire reddito e essere soggetti a Irpef e ritenuta.

Conclude infine con la nullità e illegittimità dell'accertamento per omessa motivazione, nonché nullità e illegittimità delle sanzioni erogate, concludendo per al nullità e illegittimità dell'accertamento impugnato.

Si costituiva l'Ufficio, facendo presente la correttezza dell'operato dei verificatori, in quanto gli emolumenti corrisposti non possono qualificarsi come rimborsi spese, poiché ai sensi dell'art. 2, 1.266/91, al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e pertanto le spese per essere rimborsabili

devono essere oggetto di apposita richiesta da parte del volontario con specifica documentazione delle stesse a piè di lista, non essendo ammesso il rimborso in misura forfetaria.

I rimborsi erogati dall'associazione Croce Blu nel 2008 hanno superato il tetto massimo appositamente deliberato e non erano suffragati da alcun documento giustificativo delle spese sostenute ma corrisposti forfetariamente per ciascuna giornata di servizio prestata.

Conseguentemente l'Ufficio ha riclassificato detti rimborsi come compensi proporzionati alla quantità di lavoro prestato dal volontario.

Quanto alla eccezione di omessa motivazione, l'Ufficio richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che prevede l'obbligo di allegazione, all'atto che si notifica degli atti richiamati nella motivazione solo nei casi in cui il contribuente destinatario non ne sia già venuto a conoscenza per autonoma notifica.

Chiede infine la riunione dei ricorsi presentati dall'associazione e dal sig. Lu. Mi..

La Commissione, esaminati gli atti e i documenti di causa, rileva che nel processo verbale di constatazione redatto in data 02/07/2009 si precisa che la disamina degli atti economici posti in essere è stata condotta con l'assistenza del sig. Lu. Mi., qualificatosi come rappresentante legale della società.

Dal verbale di assemblea ordinaria del 10/09/2009, prodotto dal ricorrente, risulterebbe che il sig. Mi. Lu. è vicepresidente con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con firma libera, ma non vi è peraltro prova dei poteri precedenti al 10/09/2009.

Peraltro il sig. Mi. si è qualificato come legale rappresentante e non fornisce sufficiente prova che il legale rappresentante fosse altra persona. Quanto al merito, la Commissione dispone la riunione dei ricorsi e rileva che l'art. 2 comma 2, 1.266/91 prevede il rimborso a favore del volontario delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse; nel caso di specie il limite della spesa stabilito è stato superato e non vi è alcuna prova che le spese rimborsate ai volontari siano state effettivamente sostenute, con ciò violando altresì l'art. 2 comma 3 che statuisce che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo, in quanto per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito.

Conseguentemente le spese per essere rimborsabili devono essere oggetto di apposita richiesta da parte del volontario con specifica documentazione delle stesse a piè di lista, non essendo ammesso il rimborso in misura forfetaria, mentre i rimborsi erogati dall'associazione Croce Blu nel 2008 hanno superato il tetto massimo appositamente deliberato e non erano suffragati da alcun documento giustificativo delle spese sostenute ma corrisposti forfetariamente per ciascuna giornata di servizio prestata.

Correttamente quindi l'Ufficio ha riclassificato detti rimborsi come compensi proporzionati alla quantità di lavoro prestato dal volontario.

Vanno inoltre respinte le ulteriori eccezioni del ricorrente, relative alla nullità e illegittimità per omessa motivazione e nullità e illegittimità delle sanzioni irrogate perché infondate.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in € 2.000,00.